

Numerosi Lavoratori ci chiedono di conoscere se o in quali casi è consentito di assentarsi alla visita medica domiciliare durante le fasce orarie di reperibilità, senza incorrere in alcuna sanzione.

Riportiamo, a seguire, il commento dell'Ufficio Studi dell'UGL, già reso in un articolo recentemente pubblicato sul periodico dell'UGL "La Meta Sociale".

ASSENZE PER MALATTIA E VISITE FISCALI: IRREPERIBILITÀ DURANTE LE FASCE ORARIE.

Cass. Sez. Lavoro Sentenza n. 22065 del 23.11.2004

La malattia, come le ipotesi tassative stabilite dall'art. 2110 c.c., costituisce una giusta causa di sospensione legale del rapporto di lavoro subordinato con il conseguente diritto del Lavoratore alla conservazione del posto di lavoro ed al ricevimento delle prestazioni previdenziali.

La legge impone al dipendente d'informare tempestivamente il datore di lavoro e di trasmettere il relativo certificato medico.

L'Amministrazione, previo incarico alla ASL competente, ha il diritto di esercitare la verifica domiciliare durante le fasce orarie di legge al fine di accertare la malattia denunciata.

L'assenza ingiustificata del dipendente alla visita domiciliare nelle fasce orarie di legge, oltre a palesare un legittimo motivo di risoluzione contrattuale, costituisce una causa di decadenza delle prestazioni di natura previdenziale.

E' quindi onere del Lavoratore che si assenta alla visita domiciliare per raggiungere le strutture sanitarie, offrire la valida giustificazione dell'assenza che può ben essere rappresentata dalla impossibilità di sottoporsi alle visite mediche e terapeutiche-riabilitative prescritte dal medico curante in un orario diverso dalle fasce orarie per cui è consentito il controllo medico-ispettivo domiciliare come assevera la seguente massima di legittimità:

"l'assenza alla visita domiciliare, per non essere sanzionata con la perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione dei beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti speciali purché il Lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare le visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità".